CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: MAIRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 ottobre 1992 (v. stampato Senato n. 627)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE (GORIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 ottobre 1992

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni Onorevoli colleghi! — Il presente provvedimento è volto a migliorare il funzionamento dei mercati valutari nonché a regolare e razionalizzare l'imposizione sulle rendite finanziarie, integrando per questo aspetto le disposizioni del decretolegge 372 del 1992 di recente convertito in legge da questa Assemblea.

L'articolo 1 prevede l'esenzione delle operazioni a termine in valuta dalla tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori (cosiddette tasse sui contratti di borsa) eliminando così un ostacolo allo sviluppo di questo tipo di operazioni ed adeguando l'ordinamento italiano alla legislazione di quasi tutti i Paesi della Comunità europea, dove le tasse sui contratti di borsa sono state abolite proprio per migliorare l'efficienza dei mercati.

L'articolo 2 estende la tassazione già prevista per i proventi dei titoli obbligazionari ai proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni realizzate da persone fisiche che tramite questo tipo di operazioni realizzano di frequente comportamenti elusivi.

L'articolo 3 dispone la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche, compresi i soggetti non residenti, tramite la cessione di valuta a termine. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, sono state introdotte alcune disposizioni aggiuntive che disciplinano le modalità ed i termini per il versamento delle ritenute sui proventi indicati dagli articoli 1 e 2.

Le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge in esame si sono rese necessarie alla luce della rilevanza e della consistenza che le operazioni « pronti contro termine » hanno assunto nel corso del 1992.

Sul piano del gettito, gli effetti del provvedimento non sono stati quantificati dal Governo, che si è limitato ad alcune previsioni di massima, basate sul possibile comportamento degli operatori. L'esclusione delle operazioni in oggetto dalla tassa sui contratti di borsa non dovrebbe determinare significative riduzioni di gettito, data la attuale irrilevanza delle negoziazioni. Incrementi nelle entrate conseguiranno, invece, dagli articoli 2 e 3 che assoggettano ad imposta redditi finora esenti da ogni forma di tassazione. Il gettito addizionale presumibile potrebbe subire una limitazione per effetto dello scoraggiamento di tali contratti prodotto dalle norme in esame. Il provvedimento, tuttavia, si giustifica non solo per ragioni di gettito ma anche per la necessità di colmare le persistenti lacune legislative in ordine al trattamento fiscale delle operazioni « pronti contro termine ».

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione finanze ritiene di dover raccomandare all'Assemblea la approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 372 del 1992 nel testo approvato dal Senato.

RAIMONDO MAIRA, Relatore.

TESTO APPROVATO DAL SENATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Identico.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1992, N. 378

TESTO APPROVATO DAL SENATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, terzo capoverso, le parole: « numeri 1) e 3) » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1) e 2) ».

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale ».

Identica.

Identica.

DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1992, N. 378

Decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1992.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

- 1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:
- « ART. 1. I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 1.

1. Identico:

« ART. 1. - Identico.

Identico:

a) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

- b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
- c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. ».

- 2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:
- « 1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

- b) identica;
- c) identica.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. ».

- 2. Identico:
- « 1. Identico:

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 140 valori in moneta o verghe (**)..... 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo 50 valori in moneta o verghe (**)..... 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in società di ogni 12 tipo 40 valori in moneta o verghe (**)..... titoli di Stato o garantiti, obbligazioni

^(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

^(**) Sono esenti i contratti per contanti.

^(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

Identica ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera b), la seguente:
- « b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».
- 2. Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

ARTICOLO 3.

- 1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera c-bis), la seguente:
- « c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere: esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto. ».

- 2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
- 3. Le plusvalenze indicate alla lettera c-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 4.

1. Identico.

1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

(segue: testo del decreto-legge)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1992.

SCÀLFARO

Amato, Presidente del Consiglio dei ministri. Barucci, Ministro del tesoro. Goria, Ministro delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

